

R.G.n. /2024



TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO

UNICA CIVILE

DECRETO

Il G.O.P.,

visto l'atto di citazione in opposizione al precetto ex art.615 c.p.c. primo comma, della sig.ra
e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ivi articolata;

visto l'atto di precetto intimato da . e per essa ;

ritenuto che la considerazione dei diversi motivi posti alla base dell'opposizione –eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'intimante, valutata alla luce della oggettiva genericità dell'Avviso di cessione contenuto nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. del ; assenza di titolo esecutivo, valutata alla luce delle effettive perplessità circa l'esistenza di un'obbligazione attuale (al momento dell'atto notarile), in capo al mutuatario, di restituzione della somma oggetto di mutuo in considerazione dei complessi accordi negoziali previsti all'art.2 del contratto di mutuo ed in assenza di formale atto di successivo svincolo, in favore del mutuatario, delle somme rientrate nella disponibilità della mutuante (Cass.Civ.n.12007 del 03.05.2024); plurime contestazioni relative alle singole voci costitutive dell'importo oggetto di intimazione-, la valutazione dei documenti ad essa allegati, la notevole entità della somma intimata, inducono questo giudicante –ferma ovviamente ogni più approfondita analisi e valutazione conseguente alla instaurazione del dovuto contraddittorio- a ravvisare l'esistenza di gravi motivi per addivenire alla sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base della intimazione;

P.Q.M.

Sospende in via provvisoria l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto intimato da . e per essa e di cui è causa.

Fissa la stessa udienza del 17.10.2024 ore 09,30 -già indicata in atto di citazione- per la conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato in data odierna con decreto.

Tale udienza, vista la natura dell'attività ivi prevista, la qualità delle parti e visto l'art.127 ter c.p.c., viene sostituita dal deposito telematico di note scritte. Assegna quindi alle parti termine perentorio sino alle ore 08.00 del giorno dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti solo istanze e conclusioni.

Dispone che parte istante notifichi l'odierno provvedimento a parte intimante entro 7 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento.

Spoletto, 21.06.2024

Andrea Giuliani